

	COMUNE DI CASELLE LANDI	DELIBERA C.C.	NUMERO 21	DATA 4-06-2020
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER GLI INTERVENTI A DESTINAZIONE AGRICOLA ESCLUSI PER LEGGE DALLA GRATUITA'				

originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **QUATTRO** del mese di **GIUGNO** alle ore **21.00** nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data **29/05/2020** si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
BIANCHI PIERO LUIGI	SI	
ARAMINI ALESSANDRA	SI	
CORRADI GIANFRANCO		SI
GABOARDI ELEONORA	SI	
GALLI MARTINA	SI	
GANDOLFI SERGIO	SI	
GUARISCHI MONICA BARBARA	SI	
MOLINELLI MASSIMO MARIA	SI	
POLLEDRI DANIELE	SI	
REGONATI FEDERICO	SI	
TANTARDINI ROBERTO	SI	
TOT.	10	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola Caravella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Piero Luigi Bianchi nella sua veste di Sindaco-Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno sig. Gaetano Tantardini

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate dallo stesso articolo;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 3 lettera a, del d.P.R. n. 380 del 2001, il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
- ai sensi dell'[articolo 60, comma 1, lettere a\) e b\), della legge regionale n. 12 del 2005](#) nelle aree destinate all'agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire che può essere rilasciato esclusivamente:
 - a) all'imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi di cui all'articolo 59, comma 1, a titolo gratuito;
 - b) in carenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione, nonché al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agromeccanica per la realizzazione delle attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di altri immobili strumentali, con esclusione di residenze e uffici e subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione;

CONSIDERATO che, stante la previsione di stretta interpretazione dell'ipotesi di gratuità di cui al predetto [articolo 17, comma 3, lettera a\), del citato d.P.R.](#), sulla base del vigente ordinamento giuridico, è possibile il rilascio dei permessi di costruire per interventi con destinazione agricola per le quali non è prevista la gratuità ovvero è prevista espressamente l'onerosità, a titolo di contributo o di oblazione, in particolare:

- a) per gli interventi nelle aree destinate all'agricoltura, ma a favore di imprese agricole non aventi la qualificazione soggettiva di **imprenditore agricolo professionale**, per i quali l'[articolo 60, comma 1, lettera b\), della legge regionale n. 12 del 2005](#) prevede espressamente l'onerosità e, di conseguenza, la previsione di un contributo da versare in sede di rilascio del permesso di costruire e in base all' articolo 17, comma 3 lettera a, del d.P.R. n. 380 del 2001 il quale recita "Il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'**imprenditore agricolo a titolo principale**";
- b) per gli interventi nelle aree destinate all'agricoltura, ma abusivamente in assenza di titolo abilitativo, per i quali sia richiesto il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'[articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001](#); in tali casi infatti la norma prevede espressamente, per i permessi di costruire potenzialmente gratuiti, il pagamento dell'oblazione commisurata al contributo di costruzione;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 25/03/2008 ad oggetto: "AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA"

RITENUTO di dover determinare il contributo di costruzione, con particolare riguardo agli oneri di urbanizzazione, per i casi sopra considerati, per i quali la legge regionale non ha stabilito alcuna tabella di riferimento, non avendo preso in considerazione gli interventi a destinazione agricola;

PRECISATO che l' [articolo 44, commi 3 e 4, lettere a\) e b\), della legge regionale n. 12 del 2005](#) recita:

3. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi alle seguenti opere: strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

4. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi alle seguenti opere: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo e strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, cimiteri, interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e interventi di gestione sostenibile delle acque meteoriche.

RITENUTO ragionevole e congruo, per quanto sopra premesso e tenuto conto della specifica situazione locale, di determinare come segue l'incidenza del contributo di costruzione per le opere a destinazione agricola escluse per legge dalla gratuità, di cui alle lettere a e b richiamate in premessa, commisurandole alle destinazioni principali "residenziale" e "artigianale" in ragione del fatto che, rispetto ad esse, la destinazione in questione comporta complessivamente lo stesso peso per la collettività, in termini di domanda di dotazione di servizi e quindi di carico urbanistico indotto:

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>Incidenza rispetto alle tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 25/03/2008</u>
<u>Residenze agricole escluse per legge dalla gratuità</u>	<u>100% degli importi inerenti la destinazione residenziale</u>
Interventi nelle aree destinate all'agricoltura, ma a favore di imprese agricole non aventi la qualificazione soggettiva di imprenditore agricolo professionale, interventi esclusi per le dalla gratuità	<u>100% degli importi inerenti la destinazione artigianale</u>
Interventi nelle aree destinate all'agricoltura, ma abusivamente in assenza di titolo abilitativo, per i quali sia richiesto il permesso di costruire in sanatoria. In tali casi infatti la norma prevede espressamente, per i permessi di costruire potenzialmente gratuiti, il pagamento dell'oblazione commisurata al contributo di costruzione	<u>100% degli importi inerenti la destinazione artigianale</u>

RITENUTO il presente atto di competenza del Consiglio Comunale in quanto avente natura di ordinamento di tributo locale, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 267 del 2000.

VISTI:

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs n° 267/00 s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3 comma1 lett.B del D.L 10/10/2012 n° 174 convertito nella legge 07/12/2012 n°213;

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico –finanziaria o sul patrimonio dell'Ente , ai sensi dell'art. 49 comma1 del D.lgs n° 267 s.m.i, da ultimo modificato dall'art.31 comma1 lette b) del D.l 10/10/2012 convertito nella legge 07/12/2012 n°213;

CON voti resi in forma palese per alzata di mano favorevoli n.9, astenuti n.1 (Polledri Daniele), contrari n.0, essendo n.10 i presenti e n.9 i votanti;

DELIBERA

1) di determinare, nella misura di seguito indicata nella tabella, l'incidenza del contributo di costruzione relativamente agli interventi a destinazione agricola, esclusi per legge dalla gratuità , e in particolare:

a) per gli interventi nelle aree destinate all'agricoltura, ma a favore di imprese agricole non aventi la qualificazione soggettiva di imprenditore agricolo professionale, per i quali l'[articolo 60, comma 1, lettera b\), della legge regionale n. 12 del 2005](#) prevede espressamente l'onerosità e, di conseguenza, la previsione di un contributo da versare in sede di rilascio del permesso di costruire e in base all' articolo 17, comma 3 lettera a, del d.P.R. n. 380 del 2001 il quale recita "Il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale";

b) per gli interventi nelle aree destinate all'agricoltura, ma abusivamente in assenza di titolo abilitativo, per i quali sia richiesto il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'[articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001](#); in tali casi infatti la norma prevede espressamente, per i permessi di costruire potenzialmente gratuiti, il pagamento dell'oblazione commisurata al contributo di costruzione;

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>Incidenza rispetto alle tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 25/03/2008</u>
<u>Residenze agricole escluse per legge dalla gratuità</u>	<u>100% degli importi inerenti la destinazione residenziale</u>
Interventi nelle aree destinate all'agricoltura, ma a favore di imprese agricole non aventi la qualificazione soggettiva di imprenditore agricolo professionale, interventi esclusi per le dalla gratuità	<u>100% degli importi inerenti la destinazione artigianale</u>
Interventi nelle aree destinate all'agricoltura, ma abusivamente in assenza di titolo abilitativo, per i quali sia richiesto il	<u>100% degli importi inerenti la destinazione artigianale</u>

permesso di costruire in sanatoria. In tali casi infatti la norma prevede espressamente, per i permessi di costruire potenzialmente gratuiti, il pagamento dell'oblazione commisurata al contributo di costruzione	
--	--

SUCCESSIVAMENTE

Attesa l'urgenza e visto l'art.134 comma 4 del T.U.E.L. con voti unanimi

CON voti resi in forma palese per alzata di mano favorevoli n.9, astenuti n.1 (Polledri Daniele), contrari n.0, essendo n.10 i presenti e n.9 i votanti;

DELIBERA

Di conferire alla presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134,comma 4, del T.U.E.L

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Piero Luigi Bianchi

IL SEGRETARIO

Dott. Nicola Caravella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

PARERE ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000

Si esprime parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 s.m.i. da ultimo modificato dall'art.3 comma1 lett.b) del D.L. 10/10/2012 n.174 convertito nella Legge 07/12/2012 n.213.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Stefano Morandi

Si esprime parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 s.m.i. da ultimo modificato dall'art.3 comma1 lett.b) del D.L. 10/10/2012 n.174 convertito nella Legge 07/12/2012 n.213.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

Gabriella Fregoni

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Piero Luigi Bianchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Nicola Caravella

E' copia conforme all'originale.

Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Cristiana Negri

PARERE ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000

Si esprime parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 s.m.i. da ultimo modificato dall'art.3 comma1 lett.b) del D.L. 10/10/2012 n.174 convertito nella Legge 07/12/2012 n.213.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Stefano Morandi

Si esprime parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 s.m.i. da ultimo modificato dall'art.3 comma1 lett.b) del D.L. 10/10/2012 n.174 convertito nella Legge 07/12/2012 n.213.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

f.to Gabriella Fregoni